



# COMUNE DI APRILIA

## (Provincia di Latina)

**ORDINANZA N. 223**

**Data: 30/07/2019**

**Staff del Sindaco**

## ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno TRENTA del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILADICIANNOVE dal Sindaco.

**Oggetto:**

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SPANDIMENTO DI FERTILIZZANTI (CONCIMI E AMMENDANTI) DI ORIGINE ORGANICA NEL TERRITORIO COMUNALE.

**IL SINDACO**

TERRA ANTONIO

**OGGETTO: Disposizioni in merito allo spandimento di fertilizzanti (concimi e ammendanti) di origine organica nel territorio comunale.**

### **IL SINDACO**

**Premesso** che negli anni sono pervenute agli Uffici di questa Amministrazione numerose segnalazioni da parte di cittadini residenti in quartieri a vocazione agricola che hanno lamentato odori molesti derivanti dall'utilizzo di concimi e/o ammendanti organici;

**Ritenuto** che l'utilizzo di materiale organico di qualsiasi origine, entro i limiti imposti dalla vigente normativa e/o dalla Buona Pratica Agricola Normale, è una pratica agronomica, oltre che auspicabile, ammessa allo scopo di apportare al terreno sostanze nutritive e per l'effetto ammendante;

**Atteso**, altresì, che il materiale organico non è dannoso per la salute e che il compost è liberamente utilizzabile in agricoltura;

**Rilevato**, tuttavia, che lo spandimento di concimi e/o ammendanti di origine organica va temperato con le esigenze dei cittadini e dell'ambiente limitando il più possibile l'emissione e la diffusione di odori molesti;

**Ritenuto**, pertanto, di dover regolamentare su tutto il territorio comunale le operazioni di spandimento ed utilizzo agricolo di fertilizzanti di origine organica a tutela dell'ambiente, delle acque e del benessere dei cittadini;

**Visto** il D.M. del 19/04/1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola" - CBPA;

**Visto** il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi "Norme in materia ambientale";

**Vista** la Legge regionale del 23-11-2006 n. 17 "Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e ss.mm.ii;

**Visto** il Regolamento Regionale della Regione Lazio n. 14 del 23 novembre 2007 "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola";

**Visto** il D.lgs. n.75 del 29.04.201 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della Legge n.88 del 07.07.2009";

**Visto** il Regolamento regione Lazio n.1 del 09.02.2015 "Disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue", ai sensi della Legge regione Lazio 23/11/2006 n.17;

**Visto** il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 5046 del 25/02/2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";

**Visto** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/00 e smi;

### **ORDINA**

**A tutte le aziende agricole nonché ai singoli agricoltori che effettuano spargimento di concimi e/o ammendanti di origine organica nell'ambito del territorio comunale, di attenersi alle**

**seguenti disposizioni:**

1. Le operazioni di distribuzione ed interrimento dei fertilizzanti organici (concimi organici, ammendanti, compost di qualità, letame, fanghi di depurazione) sono vietate in concomitanza di condizioni meteorologiche avverse o con terreni non adatti (es. durante le piogge e fino al giorno successivo, terreni innevati o gelati, presenza di vento, etc);
2. Se il trasporto dei fertilizzanti organici avviene utilizzando strade pubbliche, il mezzo di trasporto deve passare per le vie secondarie e comunque nelle ore di minore densità del traffico;
3. Il mezzo di trasporto deve garantire che non vi siano perdite di materiale nonché di eventuali sversamenti di liquidi prodotti dal materiale organico;
4. Il trasporto del fertilizzante e/o ammendante deve essere effettuato, nel caso di attraversamento di centri abitati, dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00, con mezzi coperti da apposito telone fissato alle sponde che garantisca la tenuta;
5. E' vietato il trasporto, la distribuzione e l'interrimento dei fertilizzanti organici nei giorni festivi, tre giorni prima e tre giorni dopo la Santa Pasqua, dal 10 al 20 agosto, dal 20 al 30 dicembre;
6. E' consentito l'accumulo dei fertilizzanti organici prima dello spandimento e dell'interrimento a non meno di 10 mt da corsi d'acqua e a non meno di 200 mt da abitazioni o pubblici edifici; l'accumulo dei fertilizzanti sul terreno di destinazione non deve superare il quantitativo corrispondente a quello massimo applicabile come specificato al successivo punto. Se il terreno si trova a meno di 200 metri dalla prima abitazione i fertilizzanti devono essere distribuiti ed interrati subito dopo l'arrivo.

Se la distanza è maggiore ai 200 metri lo spandimento ed interrimento devono avvenire entro le 24 ore, previa copertura con teli, paglia o terra e provvedendo anche a perimetrare il cumulo in modo da evitare che il dilavamento dello stesso dovuto alle precipitazioni meteoriche possa confluire in corpo idrico superficiale. Stessa procedura di copertura e perimetrazione del cumulo è da attuarsi nel caso in cui si verificano le condizioni previste al punto 1 e, quindi, sia necessario prolungare oltre le 24 ore il tempo di distribuzione e sotterramento.

7. La quantità massima di fertilizzanti organici che può essere sparsa per ogni ettaro di terreno deve essere tale da non superare il limite massimo di azoto pari a 340 kg/ha/anno complessivamente apportato al terreno tra concimi organici, ammendanti, compost di qualità, letame, fanghi di depurazione;
8. I mezzi ed i macchinari utilizzati per la distribuzione ed interrimento nonché le condizioni di umidità dei fertilizzanti organici devono essere adeguati al fine di evitare la diffusione di polveri;
9. Il fertilizzante organico deve essere sempre accompagnato da informazioni, da fornire da parte del produttore all'agricoltore e resi disponibili ai soggetti preposti al controllo, relative alle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, alle operazioni da svolgere per la preparazione del terreno e per la distribuzione ed interrimento in campo, alle precauzioni da adottare per minimizzare eventuali diffusioni di polveri o disagi olfattivi, alle condizioni meteo ottimali per la pratica della distribuzione ed interrimento, in maniera da orientare l'utilizzatore al corretto impiego.

**DISPONE**

Che il presente provvedimento divenga efficace dal 31.07.2019 al 31.07.2020 e sia pubblicato all'albo pretorio online del Comune.

Che al presente provvedimento sia data adeguata pubblicità a mezzo stampa e tramite pubblicazione sul Sito Internet istituzionale dell'Ente.

**AVVERTE**

che nei confronti di chi contravverrà alle disposizioni contenute nella presente ordinanza verrà applicata, ai sensi dell'art.7-bis del D.lgs. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.

**DISPONE ALTRESI'**

*Che copia della presente ordinanza sia notificata:*

- all'Ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune di Aprilia
- all'Ufficio della Polizia Locale del Comune di Aprilia
- all'Ufficio Agricoltura del Comune di Aprilia
- all'Ufficio Agricoltura della Provincia di Latina - via A. Costa n.1 Latina ([ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it](mailto:ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it))
- all'Azienda USL - Servizio Igiene e Sanità - via Nettunense, 184 Aprilia ([protocolloaoo10@pec.ausl.latina.it](mailto:protocolloaoo10@pec.ausl.latina.it))
- al Reparto Territoriale dei Carabinieri di Aprilia - via Tiberio, 7 - Aprilia ([flt21572@pec.carabinieri.it](mailto:flt21572@pec.carabinieri.it))
- al Comando di Polizia Provinciale di Latina - S.R. Monti Lepini km. 51,380 Latina ([polizia.provinciale@pec.provincia.latina.it](mailto:polizia.provinciale@pec.provincia.latina.it))
- al Corpo Forestale dello Stato stazione di Cisterna - Corso della repubblica n.186 Cisterna di LT ([flt43034@pec.carabinieri.it](mailto:flt43034@pec.carabinieri.it)).

Il Comando di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine tutte sono incaricate, ciascuno per la propria competenza, di far osservare la presente ordinanza.

**INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sez. staccata di Latina - entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni dalla medesima pubblicazione;

che per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla legge 24.11.1981 n.689 e s.m.i.

**IL SINDACO**  
*Antonio Terra*